



AXA Fondazione
previdenza complementare

Previdenza professionale

Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva

AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

Sommario

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini	3
Punto 1	
Condizione per la liquidazione parziale della Fondazione	3
Punto 2 Condizioni per una liquidazione parziale	3
Procedura per la liquidazione parziale della Fondazione	4
Punto 3 Esecuzione della liquidazione parziale	4
Punto 4 Data determinante della liquidazione parziale	4
Punto 5 Calcolo degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto)	4
Punto 6 Diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione	4
Punto 7 Trasferimento del diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione	5
Punto 8 Diritto ai fondi liberi	5
Punto 9 Trasferimento dei fondi liberi	5
Punto 10 Calcolo di un disavanzo (scoperto)	5
Decisione, informazione e attuazione	5
Punto 11 Decisione di procedere alla liquidazione parziale	5
Punto 12 Informazione	6
Punto 13 Attuazione	6
Disposizioni finali	6
Punto 14 Casi non disciplinati	6
Punto 15 Emanazione e adeguamento del regolamento	6
Punto 16 Entrata in vigore	6

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

Punto 1

Il presente regolamento si basa sugli artt. 53b e 53d LPP, sugli artt. 27g e 27h OPP 2 e sull'art. 18a LFLP. Esso disciplina le condizioni e l'iter procedurale per una liquidazione parziale della AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur (di seguito denominata «Fondazione»). Per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nell'ambito della Fondazione si applica un regolamento separato.

Ai sensi del presente regolamento, sono considerate persone assicurate attive anche le persone inabili al lavoro e le persone invalide senza diritto corrente alla rendita.

Sono considerate inabili al lavoro le persone assicurate aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per le quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità.

Ai sensi del presente regolamento sono considerati beneficiari di rendita tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per partner o per orfani o di una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC, purché privi di copertura dei rischi attuariali, nonché i beneficiari di una rendita d'invalidità. Non vengono considerati e sono esclusi da un'eventuale procedura di liquidazione parziale della Fondazione i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per partner o per orfani o i beneficiari di una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC con copertura dei rischi attuariali, per i quali la Fondazione non gestisce alcun capitale di previdenza.

Si ha un'uscita collettiva (collettivo) quando tutte le persone assicurate e/o beneficiarie di rendita uscenti da una cassa di previdenza, o almeno 10 di esse, passano in blocco al medesimo nuovo istituto di previdenza.

Il termine «averi di vecchiaia» si riferisce alle persone assicurate attive e ai beneficiari di una rendita d'invalidità.

Il termine «capitale di previdenza» si riferisce ai beneficiari di una rendita senza copertura dei rischi attuariali.

Condizioni per la liquidazione parziale della Fondazione

Condizioni per una liquidazione parziale

Punto 2

Le condizioni per la liquidazione parziale della Fondazione sono soddisfatte se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

- a) Scioglimento totale o parziale di uno o più contratti di affiliazione nell'arco di un anno civile, se ciò comporta cumulativamente l'uscita dalla Fondazione
- di almeno il 4,5% dell'intero effettivo di persone assicurate attive e di beneficiari di rendita e
 - di almeno il 4,5% di tutti gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive e dell'intero capitale di previdenza dei beneficiari di rendita.

Un contratto di affiliazione si considera sciolto parzialmente se tutte le persone assicurate attive e gli eventuali beneficiari di rendita lasciano la cassa di previdenza, fatta eccezione per almeno un beneficiario di rendita o una persona assicurata inabile al lavoro.

- b) Un datore di lavoro affiliato subisce una significativa riduzione dell'organico, a seguito della quale cumulativamente
- il numero di persone assicurate attive della Fondazione si riduce di almeno l'1,9% a causa delle uscite forzate e
 - gli averi di vecchiaia di tutte le persone assicurate attive della Fondazione si riducono complessivamente dell'1,9% a causa delle uscite forzate.
- c) Un datore di lavoro affiliato subisce una ristrutturazione, a seguito della quale le uscite forzate comportano cumulativamente
- l'uscita dalla Fondazione di almeno l'1,6% delle persone assicurate attive e
 - l'uscita dalla Fondazione di almeno l'1,6% degli averi di vecchiaia complessivi.

Le persone assicurate e i beneficiari di rendita di casse di previdenza per le quali la circostanza della liquidazione parziale di cui alle clausole a), b) o c) non si è realizzata non hanno diritti derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione.

Per ristrutturazione di un'azienda si intendono le misure del datore di lavoro che non hanno come obiettivo primario la riduzione di posti di lavoro e il licenziamento di personale. Si tratta piuttosto di misure organizzative attraverso le quali compiti

finora svolti dalla stessa azienda vengono cessati oppure intere parti della stessa vengono trasferite a un'altra azienda.

Una riduzione dell'organico o una ristrutturazione inizia con la prima e termina con l'ultima uscita forzata avvenuta a seguito di un unico evento economico nell'arco di un lasso di tempo generalmente pari a 12 mesi successivi alla relativa delibera da parte degli organi competenti del datore di lavoro affiliato. Qualora la riduzione dell'organico o la ristrutturazione si svolga in un arco di tempo maggiore o minore, è determinante il suddetto termine.

L'uscita di una persona assicurata viene considerata forzata se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se la persona assicurata, dopo aver preso atto della riduzione del personale o della ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi per prevenire la disdetta da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni di assunzione ragionevoli che le sono state offerte.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua azienda, informandola in merito alle persone assicurate coinvolte, alle tempistiche entro cui sarà effettuata la riduzione del personale o la ristrutturazione, al motivo della disdetta e al termine dei rapporti di lavoro.

Procedura per la liquidazione parziale della Fondazione

Esecuzione della liquidazione parziale

Punto 3

Lo svolgimento della procedura spetta alla Fondazione.

Data determinante della liquidazione parziale

Punto 4

Se i contratti di affiliazione vengono sciolti in parte o del tutto con effetto al 31 dicembre, la data determinante della liquidazione parziale è da considerarsi il 31 dicembre del rispettivo anno. In caso di scioglimento del contratto in un'altra data, è determinate il giorno di chiusura del bilancio immediatamente successivo allo scioglimento, parziale o totale, del contratto. Questa data è determinante per il calcolo degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto).

La data determinante della liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione è, in linea di principio, il giorno di chiusura del bilancio più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione.

Calcolo degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto)

Punto 5

Il calcolo degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e dei fondi liberi o del disavanzo (scoperto) avviene sulla base del bilancio commerciale allestito ogni anno al 31 dicembre secondo Swiss GAAP RPC 26 e del bilancio di liquidazione parziale allestito alla stessa data.

In fase di allestimento del bilancio di liquidazione parziale va tenuto in debito conto l'interesse alla perennità della Fondazione, per cui, qualora il perito in materia di previdenza professionale ne ravvisi la necessità, è possibile incrementare gli accantonamenti tecnici o costituirne di nuovi per le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita rimasti.

Diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione

Punto 6

In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo a una quota proporzionale degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione. Nella quantificazione del diritto si tiene conto del contributo versato dal collettivo uscente per costituire gli accantonamenti e la riserva di fluttuazione. Il diritto agli accantonamenti sussiste tuttavia solo se vengono trasferiti anche rischi attuariali.

Se la liquidazione parziale della Fondazione è imputabile al collettivo uscente, non sussiste alcun diritto alla riserva di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici.

1. Accantonamenti tecnici

Qualora un accantonamento tecnico possa essere attribuito individualmente al collettivo in virtù delle disposizioni del regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve, tale chiave è determinante ai fini del calcolo del diritto collettivo. In caso di accantonamento costituito a forfait, la quota collettiva si calcola proporzionalmente al rapporto fra gli averi di vecchiaia e il capitale di previdenza da trasferire e gli averi di vecchiaia e il capitale di previdenza dell'intero effettivo.

Se il contratto di affiliazione era o è in vigore da meno di 10 anni, si tiene conto anche dell'evoluzione degli accantonamenti tecnici in percentuale degli averi di vecchiaia e del capitale di previdenza nel corso della durata del contratto.

2. Riserva di fluttuazione

La quota di riserva di fluttuazione spettante al collettivo si calcola proporzionalmente al rapporto fra gli averi di vecchiaia e il capitale di previdenza da trasferire e gli averi di vecchiaia e il capitale di previdenza dell'intero effettivo.

Se il contratto di affiliazione era o è in vigore da meno di 10 anni, si tiene conto anche dell'evoluzione della riserva di fluttuazione in percentuale degli averi di vecchiaia e del capitale di previdenza nel corso della durata del contratto.

Trasferimento del diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione

Punto 7

La quota parte del diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione viene trasferita in blocco al nuovo istituto di previdenza.

Diritto ai fondi liberi

Punto 8

Le persone assicurate e i beneficiari di rendita uscenti dalla Fondazione in seguito a scioglimento del contratto, riduzione del personale o ristrutturazione hanno diritto a una quota proporzionale di fondi liberi.

La ripartizione dei fondi liberi tra le persone assicurate e i beneficiari di rendita uscenti avviene proporzionalmente al rapporto fra i loro averi di vecchiaia e il loro capitale di previdenza e il totale degli averi di vecchiaia e del capitale di previdenza della Fondazione.

Se il contratto di affiliazione era o è in vigore da meno di 10 anni, si tiene conto anche dell'evoluzione dei fondi liberi in percentuale degli averi di vecchiaia e del capitale di previdenza nel corso della durata del contratto.

Se nel loro complesso sono pari in media a meno di CHF 100 pro capite, i fondi liberi non vengono ripartiti. Gli importi inferiori a CHF 100 non vengono versati e rimangono nella Fondazione.

Trasferimento dei fondi liberi

Punto 9

In caso di uscita collettiva la quota di fondi liberi viene trasferita in blocco al nuovo istituto di previdenza. Negli altri casi i fondi liberi vengono riconosciuti individualmente.

Calcolo di un disavanzo (scoperto)

Punto 10

Se dal calcolo di cui al punto 5 risulta un disavanzo, si applica la chiave stabilita al punto 8. Il disavanzo viene innanzitutto compensato proporzionalmente con gli accantonamenti tecnici da trasferire, dopodiché l'importo rimanente viene dedotto pro quota dagli averi di vecchiaia e dai capitali di previdenza delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita interessati dalla liquidazione parziale che escono dalla Fondazione. La deduzione non deve comportare una riduzione dell'aveve di vecchiaia LPP.

Se il contratto di affiliazione era o è in vigore da meno di 10 anni, si tiene conto anche dell'evoluzione del disavanzo in percentuale degli averi di vecchiaia e del capitale di previdenza nel corso della durata del contratto.

La Fondazione può versare prestazioni d'uscita provvisoriamente ridotte. Se sono risultate inferiori alle prestazioni d'uscita previste dal regolamento, al netto della quota parte di disavanzo, successivamente si provvederà a versare la differenza. Se invece era già stato versato l'importo pieno o non sufficientemente ridotto delle prestazioni d'uscita o del capitale di previdenza, le persone interessate o l'istituto di previdenza subentrante dovranno restituire la differenza alla Fondazione.

Decisione, informazione e attuazione

Decisione di procedere alla liquidazione parziale

Punto 11

I fatti determinanti, come le circostanze della liquidazione parziale della Fondazione, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione e il piano di ripartizione, vengono riportati per iscritto sotto forma di decisione del consiglio di fondazione di procedere alla liquidazione parziale.

Informazione

Punto 12

Se dalla verifica risulta che le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione sono soddisfatte, la Fondazione informa le persone interessate dalla liquidazione parziale, sia uscenti che rimanenti nella Fondazione, in merito alla decisione, al piano di ripartizione, ai diritti e alle fasi successive. L'informazione può anche avvenire tramite la commissione di previdenza. In tal caso, quest'ultima è tenuta a trasmettere le informazioni alle persone interessate della sua cassa di previdenza entro 10 giorni lavorativi. La Fondazione, inoltre, pubblica la liquidazione parziale sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

Le persone assicurate attive, i beneficiari di rendita e i datori di lavoro hanno il diritto di consultare gli atti depositati presso la Fondazione entro 30 giorni dalla trasmissione dell'informazione, salvo questioni di protezione dei dati che ne impediscano la visione, e di presentare opposizione contro la decisione del consiglio di fondazione. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione concede un termine di 30 giorni per rivolgersi all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

Allo scadere del termine la Fondazione informa l'autorità di vigilanza in merito ai ricorsi presentati e al loro trattamento.

La Fondazione comunica a cadenza annuale, nel rapporto di gestione, se le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione sono soddisfatte o meno.

Attuazione

Punto 13

Se il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica, questo viene applicato. I diritti risultanti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'inizio della validità giuridica.

Il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica se

- non sono stati presentati ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo e si è in presenza di una conferma scritta dell'autorità di vigilanza che entro il termine di 30 giorni non è stato presentato nessun ricorso presso la stessa, oppure
- la condizione, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza o da un tribunale.

Nel caso in cui tra la data della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi il grado di copertura della Fondazione subisca una variazione di oltre 5 punti percentuali, si procede a un opportuno adeguamento dei fondi liberi da trasferire o del disavanzo da dedurre, così come degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione.

Durante la procedura di liquidazione parziale i diritti sulla quota di accantonamenti tecnici, riserva di fluttuazione e fondi liberi non vengono remunerati. A partire dalla data di scadenza, su di essi viene applicato un tasso di mora, pari all'interesse minimo LPP.

Disposizioni finali

Casi non disciplinati

Punto 14

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento vengono trattati dalla Fondazione ed evasi in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Emanazione e adeguamento del regolamento

Punto 15

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

Entrata in vigore

Punto 16

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione ed entra in vigore, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, il 1° giugno 2023. Esso sostituisce l'edizione del 1° gennaio 2019.

Si applica il regolamento valido nel momento in cui si è verificata la circostanza determinante.